PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 36

Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie

Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.

Abrogato dal 11 marzo 1992 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968
Titolo	XI — Disposizioni di attuazione e norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-36-disposizioni-transitorie-sulle-riserve-di-caccia-aziende-faunistico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it